

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 1070

**Legge regionale 6 aprile 1999, n.13, recante: “Interventi regionali per i patti territoriali”.
Modalità di attuazione per l’anno 2003.**

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, in conformità alle previsioni di cui all’art. 6 e dell’art. 7 della L.R. 13/99, le modalità di presentazione, selezione e ammissione al finanziamento degli interventi a favore dei Patti territoriali per l’anno 2003 ed i criteri e le modalità per la vigilanza e l’erogazione dei finanziamenti, così come descritto nei testi degli Allegati A, B, C, D ed F del presente atto, del quale formano parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, conformemente a quanto esposto nelle premesse, con il presente atto si provveda al finanziamento di progetti ed iniziative da selezionare con le modalità ed i criteri di cui agli Allegati A e B, per l’importo di euro 2.500.000,00, secondo il seguente riparto:
 - euro 1.500.000,00 per animazione economica, reti di sistemi informativi, progettazione di opere e infrastrutture;
 - euro 400.000,00 riservati a eventuali richieste di contributo provenienti da nuovi patti;
 - euro 50.000,00 per attività di animazione istituzionale di iniziativa della Giunta regionale;
 - euro 550.000,00 per sostegno alla formazione di piani e programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale;
3. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Programmazione la comunicazione del presente provvedimento ai Soggetti responsabili di Patti territoriali, al fine di una sua diffusione a tutti i sottoscrittori del Patto territoriale;
4. di rinviare a successivo atto l’effettivo riparto, sulla base delle istruttorie in relazione alle domande pervenute;
5. di stabilire che le restituzioni relative agli interventi per la progettazione previste dal punto 8.3 dell’allegato A, siano introitate in uno specifico capitolo delle entrate del Bilancio regionale ai fini della successiva riattribuzione al capitolo della spesa n. 20080.